

Parco Regionale delle Alpi Apuane

SETTORE UFFICI TECNICI

PRONUNCIA DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE ex art.18 L.R. 3.11.1998 n.79
NULLA OSTA DEL PARCO ex art.20 L.R. 11.8.1997 n.65

DETERMINAZIONE di P.C.A. comprensiva di N.O. n. 11 del 09.08.07

PROPONENTE: S.I.T. s.r.l

COMUNE: Stazzema (LU)

OGGETTO: Progetto di coltivazione del sito denominato "CAVA PIASTRAIO"

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione all' Albo pretorio della presente determinazione dirigenziale, è iniziata il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE

ALBO PRETORIO:

Pubblicata dal al n.° del registro

IL DIRETTORE

Il Coordinatore del Settore

Preso atto che in data 10.06.06 al n. 2347, la Ditta S.I.T. s.r.l. ha presentato, presso questo Parco quale *autorità competente*, istanza per il rilascio della *Pronuncia di Compatibilità Ambientale*, relativamente al progetto di coltivazione del sito denominato *Cava Piastraio*, nel comune di *Stazzema* e che, per quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 79/98, il procedimento in oggetto è stato avviato a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla stampa quotidiana, ovvero dal 25.06.06;

Vista la Legge Regionale 11.8.1997, n. 65 di istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

Visto lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 09.11.1999, n. 307;

Visto l'art.21, comma 8 e l'art.26, comma 5 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco n. 90 del 13.6.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale 3.11.1998, n. 79 recante norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale;

Vista la Delibera del Consiglio di Gestione del Parco, n. 72 del 13.11.1999, con cui vengono individuati la struttura operativa competente e gli indirizzi organizzativi in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale;

Vista la Delibera del Consiglio Direttivo del Parco, n. 43 del 25.09.02, con cui vengono apportate modifiche nella composizione della struttura operativa competente per la valutazione di impatto ambientale;

Viste le Delibere del Consiglio Direttivo del Parco, n. 13 del 21.03.2000 e n. 38 del 34.10.2000, con cui vengono adottati e resi operativi indirizzi applicativi delle Norme Tecniche di Attuazione Regionali della valutazione di impatto ambientale in materia di attività estrattive;

Vista la Delibera del Consiglio di Gestione del Parco, n. 54 del 21.12.2000, con cui la validità delle *Pronunce di compatibilità ambientale* e dei *Nulla osta* in materia di attività estrattive, in attesa della adozione del Piano per il Parco, viene limitata ad un periodo non superiore ad anni cinque;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Direttore, n. 36 del 27.12.2004, con cui si nominava la "Commissione Tecnica dei Nulla Osta";

Visto il Regio Decreto Legge 30.12.1923, n. 3267 di riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e la Legge Regionale 39/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 in materia di beni culturali e ambientali;

Accertato che il sito oggetto del progetto di coltivazione in esame ricade all'interno dell'area contigua, zona di cava, del Parco Regionale delle Alpi Apuane come perimetrato dalla L.R. n. 65/97;

Preso atto che il procedimento è stato interrotto con nota n. 3651 del 18.09.06 in quanto il Proponente non aveva ottemperato all'ordinanza n. 8 del 16.02.06, emessa dal Comune di Stazzema e non aveva ottemperato agli adempimenti dovuti per precedenti opere abusive realizzate nel sito in oggetto e contestate con nota n. 3333 del 11.07.05 del Parco;

Vista la domanda di sanatoria pervenuta in data 03.04.07, prot. n. 1351 con allegata perizia di stima giurata a cura e firma di tecnico abilitato in cui, relativamente alle difformità realizzate, ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. 42/04 è stato computato il maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito, quantificandolo nella somma di euro 3.390,72;

Preso atto che il Proponente ha ottemperato all'ordinanza n. 8 del Comune di Stazzema, trasmettendo con nota 1351 del 03.04.07 relazione descrittiva circa le opere effettuate;

Vista la valutazione di congruità della somma di euro 3.390,72 quale importo corrispondente ai profitti conseguiti mediante le trasgressioni operate in merito al vincolo paesaggistico, effettuata dalla U.O. Pianificazione territoriale;

Considerato che la ditta S.I.T. s.r.l. ha provveduto al versamento della somma di euro 3.390,72 tramite bonifico bancario registrato con reversale n. 114 del 17.04.07, di euro 1.694,60 per violazione al Nulla Osta del Parco con bollettini postali in data 19.05.06;

Preso atto che il Proponente, con nota prot. n. 524 del 09.02.06, ha richiesto al Parco una valutazione di fattibilità in merito alla riapertura del sito estrattivo del Piastraio;

Considerato che il Parco, con nota prot. n. 991 del 16.03.06 ha evidenziato al Proponente i seguenti punti di criticità che lo studio di impatto ambientale avrebbe dovuto approfondire:

- a) realizzazione di nuova viabilità di cava che presenta interferenze con la viabilità storica presente in loco;
- b) vicinanza al sito di interesse storico archeologico della Madonna del Piastraio;
- c) stabilità della tecchia e della volta delle gallerie, con possibili impatti negativi sul paesaggio e sulla sicurezza;
- d) problematiche di accesso e di interferenza tra le proprietà confinanti su cui si possono esercitare le attività di cava.

Preso atto che la Commissione Tecnica per la valutazione di impatto ambientale, esaminato lo Studio di Impatto Ambientale nella seduta finale del 08.08.07, ha espresso parere contrario per le seguenti motivazioni:

- 1) *Lo studio di impatto ambientale presentato non risponde in maniera sufficiente alle criticità già rilevate e comunicate al Proponente con nota n. 991 del 16.03.06;*
- 2) *il sito oggetto delle lavorazioni si presenta rinaturalizzato;*
- 3) *lo stato di fratturazione presente potrebbe comportare l'instabilità del versante in caso di coltivazione;*
- 4) *a causa dello stato di fratturazione dell'ammasso roccioso la lavorazione si configurerebbe come asportazione di materiale inerte (in relazione viene indicata una resa del 15-20%) e non come coltivazione di materiale lapideo di pregio, unica tipologia di coltivazione consentita nel Parco delle Alpi Apuane.*

Preso atto che da parte delle amministrazioni interessate ai sensi dell'art. 8 della L.R. 79/98, non è pervenuta alcuna osservazione;

Tenuto conto che il Proponente ha assolto a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 L.R. 79/98, e dalle Delibere del Consiglio Direttivo del Parco, n. 13 del 21.03.2000 e n. 38 del 24.10.2000, effettuando il versamento di € 1.549,38 tramite bonifico in data 11.07.07; il tutto da intendersi come cifra forfetaria e comunque da sottoporre a conguaglio una volta stabilito il metodo di calcolo del contributo di legge dello 0,5‰;

DETERMINA

Di **non** rilasciare **Pronuncia di Compatibilità Ambientale**, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 79/98, nonché **Nulla Osta del Parco**, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 65/97, comprensivo dell'*Autorizzazione al vincolo paesaggistico* di cui all'art. 146 D.Lgs. 42/04 e dell'*Autorizzazione al vincolo idrogeologico* di cui al R.D.L. 3267/23, relativamente al progetto di coltivazione del sito denominato "CAVA PIASTRAIO", per le seguenti motivazioni:

- 1) *Lo studio di impatto ambientale presentato non risponde in maniera sufficiente alle criticità già rilevate e comunicate al Proponente con nota n. 991 del 16.03.06;*
- 2) *il sito oggetto delle lavorazioni si presenta rinaturalizzato;*
- 3) *lo stato di fratturazione presente potrebbe comportare l'instabilità del versante in caso di coltivazione;*
- 4) *a causa dello stato di fratturazione dell'ammasso roccioso la lavorazione si configurerebbe come asportazione di materiale inerte (in relazione viene indicata una resa del 15-20%) e non come coltivazione di materiale lapideo di pregio, unica tipologia di coltivazione consentita nel Parco delle Alpi Apuane.*

DETERMINA ALTRESI'

di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla sua emanazione, al Proponente, nonché alle amministrazioni interessate di cui all'art. 8 della L.R.79/98, ovvero al Comune di Stazzema, alla Comunità Montana Alta Versilia, all'A.R.P.A.T., alla A.U.S.L. competenti per territorio;

che avverso il presente atto è ammesso ricorso in opposizione da presentare al Dirigente che lo ha adottato o ricorso in via gerarchica da presentare al Presidente dell'ENTE parco, entro 30 giorni. E' fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni ai sensi di legge;

di dare mandato al Garante per l'informazione di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURT, entro trenta giorni dalla sua emanazione;

che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore;

Il Coordinatore del Settore
dott. arch. Raffaello Puccini